



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Relazione

L'attuale Gestione commissariale straordinaria per la regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, istituita, in sostituzione dell'Autorità d'ambito, con le leggi regionali n. 3/2013, n. 11/2013 e n. 5/2014, decadrà il 31 dicembre 2014.

Si rende quindi necessario approvare tempestivamente, cioè entro l'anno in corso, la legge di riforma dell'ormai soppressa Autorità d'ambito, che dovrà dare attuazione alle disposizioni legislative nazionali che regolano la materia e che, come ha affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 28 marzo 2013, n. 50), sono espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente e concorrenza (art. 117, lettere e) ed s) della Cost.); si tratta, in particolare, dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010) che, nel sopprimere le Autorità d'ambito, prevede che "le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate delle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico sull'ambiente), Parte III, Sezione III, (gestione delle risorse idriche), modificato, da ultimo, con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto Sblocca Italia), che individuano gli enti competenti e le loro relazioni.

In particolare, il decreto legge n. 133/2014, nelle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006, ha nuovamente riconosciuto il ruolo delle Autorità di ambito (ora rinominate "Enti di governo dell'ambito"), con attribuzione di poteri pregnanti e volti anche alla semplificazione nell'espletamento delle procedure necessarie a consentire l'effettuazione degli interventi programmati (si veda nuovo art. 158 bis in materia di approvazione dei progetti e poteri espropriativi).

Il d.l. n. 133/2014, infatti, sicuramente va nella direzione della definizione del ruolo degli enti di governo dell'ambito con riferimento agli enti locali partecipanti (Art. 147 comma 1: partecipazione obbligatoria e trasferimento di competenze all'ente di governo dell'ambito; Art. 147 comma 2 bis: con indicazione verso forme di organizzazione dell'ente di governo dell'ambito di dimensione regionale e comunque sovraprovinciale; Artt. 153 comma 1, 158 bis: definizione di attribuzioni di competenze finora non univocamente riconosciute agli enti di governo dell'ambito e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

semplificazione amministrativa per procedimenti altrimenti frammentati fra gli enti locali/il gestore/gli enti di governo dell'ambito).

Peraltro, le sopraindicate disposizioni del d.l. n. 133/2014 si collocano in un contesto in cui l'effettivo assetto organizzativo degli enti di governo dell'ambito è, di fatto, a geometria variabile vuoi per il processo di riorganizzazione avviato con l'art. 2, comma 186 bis della legge n. 191/2009 (con esiti differenziati sul territorio e in molte realtà ancora in corso), vuoi per l'incertezza legislativa e la precarietà in cui questi hanno operato (che ha spesso disincentivato di investirvi).

Ora in un quadro legislativo più definito è indispensabile ed urgente procedere alla definitiva riorganizzazione del sistema di governo del servizio idrico integrato nella regione Sardegna.

In particolare, la nuova proposta normativa si prefigge l'obiettivo primario di garantire una reale ed attiva partecipazione democratica dei Comuni ai processi decisionali di programmazione delle infrastrutture e della gestione, con un ruolo diretto dei Sindaci dei Comuni dell'Isola.

Tale esigenza si esplicita immediatamente nella necessità di disciplinare le funzioni esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui agli articoli 148 e 202, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191/2009 che ha disposto la soppressione di tali enti.

Ma come detto con il D.L. n. 133/2014 il quadro è nuovamente definito con chiarezza.

L'indirizzo che si intende realizzare è quello di una articolazione del nuovo soggetto "Ente di governo d'Ambito" con una articolazione adeguata a garantire una interlocuzione diretta con le rappresentanze delle esigenze locali e territoriali dell'intera regione.

È questa una grande occasione per costruire un'efficiente collaborazione tra Regione e Comuni per il governo delle attività programmatiche e gestionali del Servizio Idrico Integrato.

In definitiva è necessario predisporre un testo unico e coordinato delle norme di riferimento che affermi non solo il ruolo della Regione rispetto alla essenzialità della risorsa idrica, ma anche quello degli enti locali di riferimento tracciando una governance del sistema che eviti sovrapposizioni, semplifichi le procedure, renda rapide e efficaci le decisioni e le tutele e garantisca agli enti locali il loro ruolo costituzionalmente riconosciuto.

Il disegno di legge tiene altresì conto del fatto che il sistema infrastrutturale della Sardegna ha una sua specificità per cui a fronte di opere di valenza territoriale comunale, le reti interne di distribuzione idrica e di fognatura e le opere di approvvigionamento idrico e depurazione minori, sono stati realizzati grandi schemi acquedottistici intercomunali, con i relativi impianti di potabilizzazione e grandi schemi intercomunali di collettamento dei reflui, con i relativi impianti di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

depurazione che rivestono una rilevanza strategica regionale e sono stati finanziati nel passato e lo sono tuttora con risorse pubbliche regionali, nazionali e comunitarie.

Il sistema infrastrutturale degli schemi idrici e fognari del servizio integrato regionale è caratterizzato, infatti, da una grande estensione territoriale e complessità di tracciati per via delle caratteristiche orografiche dell'isola che tengono conto del carattere solidaristico del processo di riforma già avviato dell'ambito unico di gestione.

Regione intende, come nel passato, assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche individuando, anche fra le opere previste dal Piano d'Ambito, gli interventi strategici di interesse regionale con le relative risorse per la realizzazione degli stessi i al fine di meglio ottemperare ai principi della direttiva comunitari quadro sull'acqua 2000/60/CE ed in relazione all'esigenza di tener conto degli impatti economici e sociali del servizio e delle caratteristiche fisico geografiche dell'isola, assicurando priorità a quelli necessari al rispetto degli adempimenti comunitari in materia di qualità delle acque ed al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

Va inoltre rilevata, in tale contesto, l'esigenza di recuperare il gap infrastrutturale, anche in relazione ai dettati normativi, preesistente alla consegna delle infrastrutture del servizio idrico integrato al gestore.

É stato definito pertanto, il quadro normativo che consente di individuare un nuovo organismo che assume le funzioni della preesistente Autorità d'Ambito, nel rispetto del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di rafforzare il ruolo pubblico nel governo del servizio idrico integrato, nonché di confermare le caratteristiche pubbliche del soggetto gestore dello stesso servizio.

Il nuovo soggetto viene individuato attribuendo le sue funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e del ruolo fondamentale, costituzionalmente riconosciuto degli enti locali. In attuazione di tali principi si ritiene, prioritariamente, di confermare che la Sardegna è delimitata in un unico ambito territoriale ottimale.

Viene quindi istituito l'“Ente di governo dell'ambito della Sardegna” al quale gli enti locali e la Regione partecipano, assicurando la rappresentatività dei Comuni della Sardegna pur perseguendo l'obiettivo della minimizzazione dei costi di funzionamento dell'organismo.

L'Autorità svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato con esclusione di ogni attività di gestione del servizio. Essa succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche della soppressa Autorità d'ambito. Il personale in servizio presso l'Autorità d'ambito è trasferito all' Ente di governo dell'Ambito della Sardegna. In definitiva si ritiene che Il disegno di legge rispetti l'impianto organizzativo e funzionale voluto dal legislatore statale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, che si fonda, da un lato, sulla separazione tra la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

titolarità delle funzioni e il loro esercizio, posti, rispettivamente, in capo agli enti locali e all'Ente di governo dell'ambito (artt. 142, comma 3; 147, comma 1, secondo la nuova formulazione prevista dal D.L. n. 133/2014) e, dall'altro, sul riconoscimento di una autonomia decisionale (normativa, organizzativa e di bilancio) dell'Ente di governo dell'ambito, che consenta di superare i contrasti nascenti dall'elevato numero degli enti locali in esso consorziati.

Principali novità per la costituzione dell'Ente di governo dell' ambito

- a) La partecipazione agli organi dell'Ente di governo dell'ambito da parte degli Enti Locali e della Regione con gli amministratori pro-tempore; è obiettivo assunto la riduzione dei costi degli organi istituzionali rispetto alla precedente esperienza dell'autorità d'Ambito. Per questo non è previsto compenso ma solo diritto al rimborso delle spese vive secondo le disposizioni vigenti;
- b) Un nuovo assetto degli organi così definita:
sono organi do governo dell'Ente di governo dell'ambito:
 - il Comitato istituzionale d'Ambito;
 - le Conferenze territoriali;

Del Comitato istituzionale d'ambito fanno parte:

- a) tre assessori regionali competenti in materia di lavori pubblici, enti locali e industria
- b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo;
- c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
- d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000;
- e) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'Ambito, in ciascuna categoria e fascia di appartenenza, sono nominati dal Consiglio delle autonomie locali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il presidente del Comitato è eletto tra tutti i componenti della stessa.

Il comitato istituzionale dell'Ambito approva tutte le fondamentali deliberazioni concernenti l'attività dell'Ente. In particolare sono suoi compiti:

1. l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
2. l'approvazione del Piano d'ambito ed i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio;
3. la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
5. l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti ed il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato anche ai fini di assicurare, quando ricorrono le condizioni di legge, il controllo analogo;
6. la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
7. l'approvazione annuale del programma degli interventi e il piano economico-finanziario;
8. la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
9. l'approvazione delle tariffe unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI);
10. il controllo della gestione del servizio idrico integrato al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
11. la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo quando ricorrono le condizioni di legge.
12. l'approvazione degli atti contabili e di bilancio
13. l'esercizio della potestà statutaria e regolamentare

Il comitato istituzionale d'ambito si avvale, per il suo funzionamento, di un Segretario. Le funzioni di segretario sono svolte per un triennio dal direttore generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna o da un sostituto della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato, e, successivamente, dal direttore della struttura operativa di cui all'art. 6, comma 3

Il territorio della Sardegna è ripartito in Conferenze Territoriali individuate dal Comitato Istituzionale d'Ambito. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

- a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
- b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

Il Comitato valuta le proposte delle Conferenze territoriali ed assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione con cadenza almeno annuale.

Gli organi burocratici dell'ente sono il segretario e il direttore della struttura. Il segretario, che coincide, come già detto, con il Direttore generale dell'agenzia del Distretto idrografico della Sardegna, oltre a ricoprire la carica di segretario del Comitato istituzionale d'ambito, è a capo della struttura burocratica dell'ente in quanto sovraordinato al direttore della stessa. Quest'ultimo compie tutti gli atti gestori in aderenza al principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo propria degli organi di governo e la funzione di attuazione e gestione degli organi burocratici (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000). L'identificazione del Segretario con il Direttore generale del Distretto idrografico risponde all'esigenza di semplificazione e riduzione degli organi amministrativi.

Il disegno di legge non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale in quanto i costi per il personale e quelli relativi al funzionamento degli organi e della struttura operativa sono a carico delle amministrazioni locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.